



## COMUNE DI MODICA

Provincia di Ragusa

## n23477/del MAG. 2019

Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019. Rispetto delle disposizioni normative in materia di propaganda elettorale.

## IL SINDACO

Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Vista la Legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l' Elezione alla Camera dei Deputati e al Senato dela Repubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 22 febbraio 2000, n. 28" Disposizione per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali referendarie e per la comunicazione politica";

Vista la Legge 13 ottobre 2010, n. 175, art. 2, che fa divieto alle persone sottoposte in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda di qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da 1 a 5 anni;

Vista la nota della Prefettura di Ragusa prot. n. 19309/16/EUR 2019/S.E. del 09/05/2019 avente ad oggetto "Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all' Italia di domenica 26 maggio 2019 – Applicazione norme disciplina propaganda elettorale";

Visto il verbale redatto in Prefettura in data 09/05/2019;

Visto il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267;

Al fine di reprimere e contrastare il fenomeno dell'affissione dei manifesti di propaganda elettorale fuori dagli spazi regolarmente assegnati o nelle ore notturne; In virtù dei poteri concessi dalla Legge;

## **ORDINA**

- 1. È fatto divieto assoluto di affissione dei manifesti di propaganda elettorale fuori dagli spazi regolarmente assegnati;
- 2. È fatto altresì divieto assoluto di affissione dei manifesti elettorali nelle ore notturne e precisamente dalle ore 24,00 alle ore 6,00;
- 3. È fatto altresì divieto di esporre manifesti di propaganda elettorale nei luoghi pubblici o esposti al pubblico e in particolare nelle vetrine dei negozi, anche se trasformati in improvvisate sedi di movimenti politici;
- 4. È fatto divieto assoluto di effettuare lanci di volantini di propaganda elettorale nei trenta giorni antecedenti le consultazioni elettorali, mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
- 5. È fatto divieto assoluto di effettuare propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso o mobile in luogo pubblico, nei trenta giorni antecedenti le consultazioni elettorali;
- 6. È fatto divieto assoluto di effettuare propaganda elettorale a mezzo di scritte murali su edifici, pubblici e privati e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi;
- 7. È fatto divieto assoluto di effettuare propaganda elettorale nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per la consultazione, a mezzo comizi e riunioni in luoghi pubblici e a mezzo affissioni;
- 8. È fatto divieto assoluto di effettuare propaganda elettorale nei giorni della consultazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- 9. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui ai punti precedenti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, saranno a carico, in solido, degli autori materiali e del committente responsabile, applicate per ogni punto di affissione difforme dal disposto della presente ordinanza;
- 10. Sono altresì a carico, in solido, degli autori materiali e del committente responsabile le spese sostenute dal Comune per la defissione dei manifesti affissi in violazione della presente ordinanza.
- Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ciascuno per la propria competenza, sono incaricate di assicurare la puntuale vigilanza al fine di garantire il rispetto della presente ordinanza.

Il Sindaco Ignazio Abbate